

PU [REDACTED]



TRIBUNALE DI CAGLIARI
SEZIONE PROCEDURE CONCURSUALI

Il Tribunale di Cagliari, Sezione Prima Civile, composto dai magistrati:

- dott. Giorgio Latti, Presidente;
- dott. Gaetano Savona, Giudice;
- dott. Bruno Malagoli, Giudice relatore;

riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento di omologazione del concordato preventivo liquidatorio promosso da

[REDACTED] **S.r.l. in liquidazione**, con sede legale in [REDACTED] (SU), [REDACTED] codice fiscale e partita IVA [REDACTED] in persona del liquidatore e legale rappresentante pro tempore sig. [REDACTED] rappresentata e difesa dall'avv. Federico Meloni, con studio in Cagliari alla Via Cugia n. 14

proponente

nei confronti di

Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Cagliari, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Cagliari

opponente

FATTO E DIRITTO

1. La domanda di accesso e l'apertura della procedura

Con ricorso depositato il 23 ottobre 2024 – successivamente alla presentazione, in data 11 settembre 2024, di un'istanza per l'apertura della liquidazione giudiziale da parte di [REDACTED] – la società [REDACTED] S.r.l. ha chiesto di accedere a uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza, riservandosi il deposito della proposta, del piano e della documentazione prevista dalla legge.

La società ha depositato, in data 12 marzo 2025, il piano di concordato preventivo con liquidazione del patrimonio, ai sensi degli artt. 84 e seguenti CCII, corredato dalla proposta di trattamento dei crediti tributari e contributivi ai sensi dell'art. 88 CCII e dalla relazione del professionista indipendente dott. [REDACTED] ai sensi dell'art. 87, comma 3, CCII. Il piano è stato successivamente integrato con memorie depositate il 29 maggio 2025 e con ulteriore integrazione dell'attestazione in data 14 ottobre 2025.

Con decreto del 16 ottobre 2025 il Tribunale ha dichiarato aperta la procedura di concordato preventivo liquidatorio, ha nominato giudice delegato il dott. [REDACTED] e commissario giudiziale il dott. [REDACTED], fissando il periodo di votazione dal 15 al 22 gennaio 2026.

Con il medesimo provvedimento sono stati disciplinati gli adempimenti informativi del debitore e del commissario giudiziale, tra cui il deposito della relazione particolareggiata ex art. 105 CCII, la comunicazione ai creditori della proposta definitiva e della relazione commissariale, la raccolta dei voti e il deposito della relazione sull'esito delle votazioni.

2. La procedura competitiva e la rimodulazione della proposta

Nel corso della procedura è pervenuta un'offerta irrevocabile per l'acquisto del ramo aziendale di [REDACTED]. Con decreto del 7 gennaio 2026 il giudice delegato ha ricondotto l'operazione alla disciplina delle offerte concorrenti di cui all'art. 91 CCII, disponendo la pubblicità dell'offerta e l'apertura di una procedura competitiva, con conseguente differimento delle operazioni di voto.

La gara telematica si è svolta dal 27 febbraio al 2 marzo 2026. Sono state presentate due offerte valide, rispettivamente di euro [REDACTED] e di euro [REDACTED]. In assenza di rilanci, il ramo aziendale di [REDACTED] è stato aggiudicato a [REDACTED] per euro [REDACTED] oltre IVA se dovuta, con pagamento di euro [REDACTED] mediante imputazione della cauzione e del residuo importo di euro [REDACTED] mediante diciotto rate mensili da euro [REDACTED] con riserva di dominio in favore della procedura sino all'integrale pagamento.

All'esito della procedura competitiva la società ha depositato, il 5 marzo 2026, la proposta definitiva aggiornata, recependo il prezzo di aggiudicazione e adeguando le voci dell'attivo e del fabbisogno. Il commissario giudiziale ha depositato contestualmente la relazione definitiva ex art. 107, comma 6, CCII e l'illustrazione di sintesi ai creditori, esprimendo parere favorevole sulla fattibilità e sulla convenienza della proposta.

3. Il piano e la proposta concordataria

Il piano ha natura liquidatoria e prevede la dismissione del compendio aziendale, l'incasso dei crediti commerciali e in contenzioso, l'utilizzo delle disponibilità liquide e dei crediti fiscali, nonché un rilevante apporto di finanza esterna da parte del liquidatore sociale, sig. [REDACTED]

La proposta è stata elaborata in considerazione delle vicende che hanno determinato la crisi della società, riconducibili, secondo quanto accertato dal commissario giudiziale, alla contrazione del mercato delle costruzioni, alla perdita di commesse, alle difficoltà di incasso dei crediti commerciali e agli effetti del pignoramento del compendio produttivo di [REDACTED] con progressiva riduzione della capacità produttiva e del fatturato.

Il piano ha previsto:

1. il pagamento integrale delle prededuzioni, dei crediti di lavoro e dei crediti privilegiati anteriori di cui all'art. 2751-bis c.c.;
2. il pagamento parziale del credito ipotecario di primo grado nei limiti della capienza del bene gravato, con degradazione della parte residua al chirografo;
3. il pagamento parziale dei crediti previdenziali privilegiati di grado 1 nella misura del 50%;
4. il pagamento dei crediti previdenziali privilegiati di grado 8, dei crediti privilegiati dell'Amministrazione finanziaria e dei crediti privilegiati degli enti locali nella misura del 25%;
5. il pagamento dei crediti chirografari, compresi quelli degradati per incapacienza, nella misura del 23%;
6. il mancato pagamento dei crediti postergati dei soci.

Il concordato liquidatorio rispetta i requisiti di cui all'art. 84, comma 4, CCII, prevedendo un apporto di risorse esterne superiore al dieci per cento dell'attivo disponibile e una soddisfazione dei creditori chirografari e dei creditori privilegiati degradati non inferiore al venti per cento art. 84 CCII.

Nella proposta definitiva aggiornata, depositata il 5 marzo 2026, il passivo concordatario è stato rideterminato in euro [REDACTED] mentre il fabbisogno concordatario è stato quantificato in euro [REDACTED]. Le linee di intervento sono state indicate in euro [REDACTED] per l'attivo proprio, in euro [REDACTED] per la finanza esterna e in euro [REDACTED] per il fondo rischi, per complessivi euro [REDACTED].

La finanza esterna è stata in larga parte già concretamente realizzata mediante l'alienazione, da parte del liquidatore sig. [REDACTED] di due immobili personali: una mansarda sita in Cagliari, frazione [REDACTED] lla

██████████ per euro ██████████ (importo netto ricavato euro ██████████ e un locale commerciale sito in Cagliari, ██████████ per euro ██████████ importo netto ricavato ██████████
Il liquidatore ha inoltre rinnovato l'impegno di garantire con il proprio patrimonio il pagamento delle percentuali di soddisfacimento previste dal piano e di destinare alla procedura le ulteriori risorse necessarie in caso di scostamenti negativi.

4. La transazione fiscale e contributiva

La proposta comprende il trattamento parziale dei crediti tributari e contributivi ai sensi dell'art. 88 CCII. In particolare, il credito dell'Agenzia delle Entrate, pari nella proposta definitiva a euro ██████████ nella classe 8, è destinato a essere soddisfatto nella misura del 25%; i crediti INPS e INAIL sono trattati secondo la rispettiva collocazione e nelle percentuali previste per le classi 6 e 7.

Il professionista indipendente ha attestato la convenienza del trattamento proposto rispetto all'alternativa della liquidazione giudiziale. Il commissario giudiziale, nelle relazioni ex artt. 105 e 107 CCII e nella segnalazione ex art. 112, comma 2, CCII, ha confermato tale valutazione.

L'art. 88, comma 3, CCII stabilisce che, nel concordato liquidatorio, il tribunale omologa anche in mancanza di adesione, comprendente il voto contrario, dell'amministrazione finanziaria o degli enti gestori di forme di previdenza, assistenza e assicurazioni obbligatorie quando l'adesione sia determinante ai fini delle maggioranze di cui all'art. 109, comma 1, CCII e la proposta di soddisfacimento sia conveniente rispetto all'alternativa della liquidazione giudiziale art. 88 CCII.

5. L'esito delle votazioni

Le operazioni di voto si sono svolte dal 23 al 29 marzo 2026. Il commissario giudiziale ha depositato il 30 marzo 2026 la relazione ex art. 110 CCII, dalla quale risulta che:

- la classe 6, relativa ai crediti previdenziali privilegiati di grado 1, non ha approvato la proposta, con voti favorevoli pari al 24,01% della base votante;
- la classe 7 ha approvato la proposta con il 58,71% della base votante;
- la classe 8, relativa ai crediti privilegiati dell'Amministrazione finanziaria, non è stata approvata, avendo l'Agenzia delle Entrate espresso voto contrario per l'intero credito ammesso al voto;
- la classe 9 ha approvato la proposta con il 100% dei voti espressi;
- la classe 10 ha approvato la proposta con il 74,26%;

- la classe 11 ha approvato la proposta con il 93,30%;
- la classe 12 ha approvato la proposta con il 100% dei voti espressi.

Le classi favorevoli sono dunque cinque su sette. La proposta non ha invece raggiunto la maggioranza complessiva dei crediti ammessi al voto (euro [REDACTED] avendo conseguito voti favorevoli per euro [REDACTED] pari al 43,32% della base votante di euro [REDACTED]).

Il mancato raggiungimento della maggioranza complessiva è riconducibile al voto contrario dell'Agenzia delle Entrate, titolare di euro [REDACTED] e dell'INPS, titolare di euro [REDACTED]. Secondo il calcolo controfattuale esposto dal commissario giudiziale, ove tali enti avessero espresso voto favorevole, la proposta avrebbe conseguito il 99,94% della base votante e sarebbe stata approvata in tutte le classi.

Sussiste pertanto il carattere determinante dell'adesione degli enti pubblici ai fini del raggiungimento delle maggioranze previste dall'art. 109, comma 1, CCII.

6. Il giudizio di omologazione e l'opposizione dell'Agenzia delle Entrate

Con istanza depositata il 31 marzo 2026, la società ha chiesto l'omologazione del concordato ai sensi degli artt. 88, comma 3, e 112 CCII.

Con decreto del 25 maggio 2026 il Tribunale ha fissato l'udienza del 2 luglio 2026, disponendo che il provvedimento fosse notificato, a cura della debitrice, ai creditori dissenzienti e al commissario giudiziale.

L'Agenzia delle Entrate, con memoria del 19 giugno 2026, si è opposta alla omologazione, eccependo, in via preliminare, la nullità del giudizio per violazione del contraddittorio e del diritto di difesa, per aver ricevuto il solo decreto di fissazione dell'udienza e non anche la domanda di omologazione; nel merito, l'opponente ha invece contestato la convenienza della proposta rispetto alla liquidazione giudiziale, la fattibilità dell'apporto di finanza esterna, la valutazione delle possibili azioni di responsabilità e la legittimità delle poste relative al recupero dell'IVA, al fondo rischi e ai crediti fiscali.

Con ordinanza del 21 luglio 2026 il Tribunale ha autorizzato l'opponente ad accedere al fascicolo telematico, fissando per la prosecuzione della discussione l'udienza del 15 ottobre 2026 e assegnando termini per memorie integrative e repliche.

7. L'eccezione preliminare dell'Agenzia delle Entrate

L'Agenzia delle Entrate eccepisce la nullità del giudizio di omologazione per violazione del principio del contraddittorio e del diritto di difesa (art. 24 Cost.), assumendo che [REDACTED] S.r.l. le avrebbe notificato il solo decreto di fissazione dell'udienza del 25 maggio 2026, ma non anche la domanda di omologazione depositata il 31 marzo 2026. A sostegno, invoca giurisprudenza di legittimità (in specie, Cass. civ., sez. I, 08/02/2019 n. 3860), formatasi sull'analoga previsione dell'art. 180 L. Fall., che ha affermato la nullità del giudizio di omologazione e del decreto di omologa in caso di pretermissione della notifica del decreto di fissazione dell'udienza camerale al creditore dissenziente.

La società debitrice resiste all'eccezione, deducendo: (i) che il CCII pone a carico del debitore il solo onere di notificare il decreto di fissazione dell'udienza, non anche la domanda di omologazione; (ii) che la fattispecie decisa da Cass. n. 3860/2019 riguarda l'ipotesi, radicalmente diversa, della totale omissione della notifica del decreto, non già della mancata notifica della domanda; (iii) che la proposta definitiva e il piano aggiornato erano già stati trasmessi a tutti i creditori dal Commissario Giudiziale in data 5 marzo 2026, unitamente alla relazione ex art. 107, comma 3, CCII e che l'Agenzia ne aveva avuto piena conoscenza, tanto da formulare osservazioni il 13 marzo 2026 e da proporre un'opposizione articolata e completa; (iv) che l'eventuale irregolarità sarebbe comunque sanata per raggiungimento dello scopo ai sensi dell'art. 156, comma 3, c.p.c.

7.1 La disciplina normativa

L'art. 48, comma 1, CCII – corrispondente, nella sostanza, al previgente art. 180, comma 1, L. Fall. – stabilisce che, a seguito dell'approvazione del concordato o dell'istanza di omologazione ai sensi dell'art. 112, comma 2, «il tribunale fissa l'udienza in camera di consiglio per la comparizione delle parti e del commissario giudiziale, disponendo che il provvedimento sia [...] notificato, a cura del debitore, al commissario giudiziale e agli eventuali creditori che hanno espresso il loro dissenso».

Il tenore letterale della norma è inequivoco: oggetto dell'onere di notificazione è il «provvedimento» – ossia il decreto con cui il Tribunale fissa l'udienza – e non anche la domanda di omologazione. Quest'ultima è depositata nel fascicolo della procedura e non costituisce, secondo il tenore dell'art. 48, comma 1, CCII, oggetto di uno specifico onere di notificazione ai creditori dissenzienti, essendo la norma espressamente riferita al provvedimento con il quale il tribunale fissa l'udienza.

Né una diversa interpretazione può ricavarsi dal precedente di legittimità invocato dall'opponente. In esso, la fattispecie processuale esaminata dalla Suprema Corte aveva riguardato un'ipotesi in cui il creditore dissenziente era rimasto del tutto estraneo al giudizio di omologazione per non aver ricevuto alcuna notificazione; ed è stata questa – la totale pretermissione – la condotta sanzionata con la nullità, con l'espressa affermazione del seguente principio: «la pretermissione della notifica del decreto che

fissa l'udienza camerale relativa al giudizio di omologazione al creditore dissenziente comporta una violazione del contraddittorio e, di conseguenza, la nullità del giudizio così instauratosi e del decreto di omologa emesso al suo esito».

Nel caso di specie, invece, l'Agenzia delle Entrate ha ricevuto rituale e tempestiva notifica del decreto di fissazione dell'udienza, come documentato dalla relata di notifica a mezzo PEC del 4 giugno 2026 prodotta dalla stessa debitrice. L'adempimento imposto dall'art. 48, comma 1, CCII è stato, pertanto, integralmente e correttamente eseguito.

7.2 L'insussistenza di un concreto pregiudizio

Anche a voler ipotizzare – in via di mera astrazione – che la notifica del decreto di fissazione dell'udienza dovesse essere accompagnata dalla domanda di omologazione, l'eccezione sarebbe comunque priva di fondamento, in applicazione del principio di sanatoria per raggiungimento dello scopo sancito dall'art. 156, comma 3, c.p.c.

È circostanza documentale e incontestata che:

- la proposta definitiva e il piano aggiornato siano stati trasmessi dal Commissario Giudiziale a tutti i creditori in data 5 marzo 2026, unitamente illustrazione di sintesi sulla convenienza della proposta e alla relazione conclusiva ex art. 107, comma 6, CCII;
- l'Agenzia delle Entrate abbia avuto piena e tempestiva conoscenza di tali atti, tanto da formulare osservazioni scritte l'11 marzo 2026, alle quali la società debitrice ha replicato il 17 marzo 2026;
- la domanda di omologazione del 31 marzo 2026 non introduca alcun *thema decidendum* nuovo rispetto al piano e alla proposta già noti all'ente creditore, limitandosi a richiedere l'applicazione del *cram down* ai sensi degli artt. 88, comma 3, e 112 CCII sul medesimo piano già comunicato;
- l'odierna opponente abbia depositato un atto di opposizione completo e articolato in fatto e in diritto, esercitando così in pienezza il proprio diritto di difesa.

In presenza di tali elementi, l'atto ha raggiunto lo scopo cui è destinato – ossia garantire il contraddittorio con il creditore dissenziente – il che preclude, ai sensi dell'art. 156, comma 3, c.p.c., qualsiasi declaratoria di nullità.

La censura va pertanto rigettata.

La conclusione è conforme al principio affermato dal precedente citato dall'opponente (Cass. civ., ord. n. 3860/2019), che, come evidenziato, riguarda la pretermissione del creditore dissenziente rimasto privo della notificazione del provvedimento di fissazione dell'udienza, non già l'ipotesi – qui verificatasi – di notificazione del provvedimento e di effettiva partecipazione al giudizio.

8. Il merito dell'opposizione

8.1 Il perimetro del giudizio di omologazione e il *cram down* fiscale

L'art. 112, comma 1, CCII impone al tribunale di verificare la regolarità della procedura, l'esito della votazione, l'ammissibilità della proposta, la corretta formazione delle classi, la parità di trattamento all'interno di ciascuna classe e, nel concordato liquidatorio, la fattibilità del piano intesa come non manifesta inattitudine a raggiungere gli obiettivi prefissati.

Ai sensi dell'art. 88, comma 3, CCII, nel concordato liquidatorio il tribunale omologa il concordato anche in mancanza di adesione, che comprende il voto contrario, da parte dell'amministrazione finanziaria o degli enti gestori di forme di previdenza, assistenza e assicurazioni obbligatorie quando l'adesione è determinante ai fini del raggiungimento delle percentuali di cui all'articolo 109, comma 1, e, anche sulla base delle risultanze della relazione del professionista indipendente, la proposta di soddisfacimento della predetta amministrazione o degli enti gestori di forme previdenza, assistenza e assicurazioni obbligatorie è conveniente rispetto all'alternativa della liquidazione giudiziale.

Nel caso in esame, il mancato raggiungimento delle maggioranze è riconducibile ai voti contrari dell'Agenzia delle Entrate e dell'INPS. L'adesione di tali creditori pubblici sarebbe stata determinante, poiché avrebbe condotto al raggiungimento della maggioranza dei crediti ammessi al voto e all'approvazione della proposta in tutte le classi (si veda il §5, *ut supra*).

Il primo presupposto dell'art. 88, comma 3, CCII è pertanto integrato.

Il secondo presupposto consiste nella convenienza del trattamento offerto rispetto all'alternativa liquidatoria. La convenienza è stata oggetto di analitica valutazione nella relazione dell'attestatore, nella relazione particolareggiata e nella relazione definitiva nonché nella relazione sull'esito delle votazioni del commissario giudiziale.

Il controllo del tribunale non coincide con una sostituzione generalizzata alle valutazioni economiche dei creditori, ma deve accertare che il piano sia legalmente attuabile, coerente, informato da dati attendibili e non manifestamente inidoneo a raggiungere gli obiettivi dichiarati. Il principio trova conferma in Cassazione civile, Sezioni Unite, sentenza n. 1521 del 2013 e in Cassazione civile, sentenza n. 11522 del 2020.

In materia di *cram down* fiscale, una volta accertato il carattere determinante del voto contrario e la maggiore convenienza della proposta, il tribunale deve applicare il meccanismo previsto dall'art. 88, comma 3, senza introdurre un autonomo giudizio di meritevolezza del debitore. In tali termini, Cassazione civile, ordinanza n. 10723 del 2026 ha chiarito che il parametro normativamente rilevante è la convenienza del trattamento proposto rispetto alla liquidazione giudiziale, purché le circostanze dedotte dall'opponente siano state adeguatamente rappresentate e non abbiano prodotto un deficit informativo o una decettività del piano.

8.2 La finanza esterna e l'affidabilità dell'apporto

L'Agenzia delle Entrate deduce che l'intera proposta si fonderebbe su un apporto proveniente dal patrimonio personale del liquidatore, ritenuto inaffidabile in ragione del debito fiscale personale e delle alienazioni di beni avvenute durante la procedura.

La censura non coglie nel segno.

La finanza esterna costituisce, per definizione, una risorsa proveniente da un soggetto diverso dalla società debitrice e destinata senza obbligo di restituzione o con vincolo di postergazione al soddisfacimento dei creditori concorsuali. Nel caso di specie, l'apporto non è rimasto una promessa astratta: sono stati già realizzati euro [REDACTED] mediante la vendita dei due immobili personali del liquidatore, mentre la proposta definitiva e la documentazione trasmessa ai creditori hanno dato conto della provenienza, della destinazione e delle modalità di immissione delle risorse, disvelando ogni elemento, comprese le alienazioni immobiliari personali del liquidatore.

La condizione fiscale personale del liquidatore non incide, di per sé, sulla consistenza dell'attivo della società né sulla validità dell'impegno assunto in favore della procedura. Essa potrebbe rilevare soltanto ove fosse dimostrata l'inesistenza, l'indisponibilità o l'inutilizzabilità dell'apporto, circostanze che non risultano dagli atti.

L'apporto del terzo, inoltre, è compatibile con la disciplina del concordato liquidatorio quando rimane estraneo alla massa passiva della società e non determina un'alterazione delle cause legittime di prelazione (il principio di neutralità dell'apporto è stato affermato da Cassazione civile, sentenza n. 9373 del 2012). Nel caso concreto il piano ha rispettato le cause di prelazione sul valore di liquidazione e ha destinato la finanza esterna al soddisfacimento secondo le percentuali approvate o applicabili per effetto del *cram down*.

8.3 L'azione di responsabilità e la comparazione con la liquidazione giudiziale

L'opponente assume che l'attestatore avrebbe sottostimato il possibile ricavato di un'azione di responsabilità nei confronti del liquidatore e che, in una liquidazione giudiziale, tale azione potrebbe condurre a un recupero ben maggiore.

Il rilievo è infondato.

L'opponente richiama la stima, contenuta negli elaborati dell'attestatore, di un possibile recupero di circa euro [REDACTED] e la considera ingiustificatamente riduttiva. Il Commissario, all'esito delle proprie verifiche e allo stato degli accertamenti, ha tuttavia escluso di avere individuato condotte gestorie censurabili, ribadendo che le azioni di responsabilità ipotizzabili in sede di liquidazione giudiziale non offrirebbero utilità aggiuntive per il ceto creditorio, anche in ragione dei costi, dei tempi e dell'alea del relativo giudizio. La finanza esterna già disponibile e in larga parte realizzata rappresenta, al contrario, un'utilità certa, liquida e immediata.

La comparazione non può essere costruita contrapponendo una risorsa concordataria già realizzata a un recupero meramente ipotetico, non ancora accertato e subordinato all'esito favorevole di uno o più giudizi. Ai fini dell'art. 87, comma 1, lett. c), CCII, il valore di liquidazione deve comprendere le ragionevoli prospettive di realizzo delle azioni esperibili, ma al netto delle spese e tenendo conto della loro concreta probabilità di successo.

La Corte di cassazione ha recentemente valorizzato, in una fattispecie analoga, la necessità di considerare, nella comparazione, non soltanto le azioni potenzialmente esperibili, ma anche il loro grado di concreta realizzabilità, i costi e i tempi, nonché il fatto che determinate risorse siano disponibili esclusivamente nella soluzione concordataria (Cassazione civile, ordinanza n. 5866 del 2026).

Nel caso di [REDACTED] l'attestatore e il commissario giudiziale hanno svolto la comparazione tra le due alternative. Nello scenario liquidatorio è stata stimata una massa attiva netta inferiore e sono stati considerati i costi della procedura, le spese di realizzo, il minor valore dei beni ceduti atomisticamente, la perdita dell'avviamento operativo e l'incertezza delle azioni di responsabilità. Ne risulta, per l'Agenzia delle Entrate, una soddisfazione stimata pari allo 0% nella liquidazione giudiziale, a fronte del 25% previsto dal concordato; per l'INPS, del 28% contro il 46%; per l'INAIL, del 29% contro il 47%.

Questi i dati evidenziati dal Commissario (cfr. pag 4 della relazione integrativa del 30.06.2026):

Creditore	Valore piano	% Liq. giud.	% Concordato
Agenzia delle Entrate, D.P. Cagliari		0%	25%
Agenzia delle Entrate – Riscossione		0%	23%
INPS		28%	46%
INAIL		29%	47%
Cassa Edile di Cagliari e Sardegna Merid.		77%	80%
C.C.I.A.A. Cagliari – Oristano		0%	23%
		14%	34%
		0%	25%
Creditori chirografari (fornitori)		0%	23%

La ricostruzione dello scenario liquidatorio tiene distintamente conto dell'attivo della società, dei costi della liquidazione, della riduzione di valore derivante dalla dismissione atomistica degli asset e dell'incertezza connessa alle azioni risarcitorie, escludendo correttamente la finanza esterna del terzo, in quanto destinata esclusivamente all'esecuzione del concordato.

L'attestazione del Commissario appare, pertanto, pienamente attendibile e viene fatta propria dal Collegio.

La proposta assicura dunque all'Amministrazione finanziaria un'utilità maggiore di quella concretamente prospettata nello scenario liquidatorio. Il relativo beneficio, secondo gli elaborati dell'attestatore e del commissario giudiziale, è quantificato in euro [redacted] per l'Agenzia delle Entrate e in euro [redacted] per l'intero ceto creditorio.

8.4 Fondo rischi e recupero dell'IVA

L'Agenzia delle Entrate deduce l'illegittimità della previsione del fondo rischi, nella parte in cui esso sarebbe alimentato dal recupero dell'IVA mediante emissione di note di credito relative a crediti verso soggetti sottoposti a procedure concorsuali.

La censura non evidenzia una manifesta inattitudine del piano.

Il fabbisogno destinato ai pagamenti concordatari, pari a euro [redacted] trova copertura nelle risorse complessive pari a euro [redacted] con un'eccedenza prudenziale di euro [redacted] destinata al fondo rischi. Pertanto, anche la completa mancata realizzazione delle poste ipotizzate a servizio del fondo non inciderebbe sulla copertura del fabbisogno base, purché le restanti risorse siano integralmente acquisite.

Quanto al recupero dell'IVA, il diritto alla variazione in diminuzione ex art. 26, comma 2, d.P.R. n. 633/1972 è un diritto autonomo del cedente/prestatore, che sorge ex lege al verificarsi dei presupposti normativi - tra cui l'assoggettamento del debitore a procedura concorsuale - e non è condizionato all'avvenuto versamento dell'IVA a debito originariamente addebitata in fattura. La circostanza che la società non abbia a suo tempo versato l'IVA - fatto che integra il debito già incluso nel passivo concordatario e oggetto della transazione fiscale - non preclude l'esercizio del diritto alla variazione.

Resta fermo che la concreta utilizzazione della posta dovrà avvenire nel rispetto della disciplina IVA, degli obblighi di registrazione e delle verifiche dell'Amministrazione finanziaria. Tale profilo non incide, allo stato, sulla copertura del fabbisogno né rende il piano manifestamente inattuabile.

La medesima conclusione vale per il credito IVA derivante dalle fatture dei professionisti della procedura (Advisor, Attestatore, legale, perito, Commissario e Liquidatore giudiziale, per un totale pari a euro [REDACTED] che il piano ha considerato come credito da detrazione ai sensi dell'art. 19 d.P.R. n. 633/1972, in relazione a operazioni documentate e funzionali alla procedura.

8.5 I crediti fiscali e l'eccezione di compensazione

L'Agenzia delle Entrate deduce inoltre che i crediti d'imposta per *bonus* fiscali, pari a euro [REDACTED] sarebbero soggetti a compensazione legale ai sensi degli artt. 155 e 96 CCII e che il piano avrebbe illegittimamente considerato tali crediti come attivo disponibile per l'intero ceto creditorio.

Anche tale censura non conduce al rigetto della domanda.

L'art. 96 CCII rende applicabili, dalla data di presentazione della domanda completa di proposta, piano e documentazione, le disposizioni degli artt. 153 e seguenti, tra cui l'art. 155 CCII. Quest'ultimo disciplina la compensazione nella liquidazione giudiziale, consentendola nei limiti dei reciproci rapporti anteriori e con le condizioni previste dalla norma artt. 96 e 155 CCII.

Ne consegue che la compensazione dovrà essere esercitata, nella fase esecutiva, esclusivamente nei limiti dei crediti effettivamente esistenti, utilizzabili e riferibili al medesimo rapporto soggettivo e oggettivo, senza pregiudizio per la parità di trattamento dei creditori.

Nel caso di specie, il piano già prevede l'utilizzo diretto e integrale dei crediti fiscali in compensazione con debiti tributari (euro [REDACTED] entro il 31 dicembre 2029), nonché la rettifica a zero dei restanti crediti non utilizzabili (euro [REDACTED]). L'intero ammontare dei crediti fiscali era dunque già destinato alla soddisfazione dell'Erario o comunque escluso dalla massa attiva a servizio degli altri creditori.

L'eccezione si risolve, dunque, in una mera diversa modalità tecnica di soddisfacimento del medesimo credito erariale già contemplato dal piano, senza lesione della *par condicio*.

8.6 La fattibilità del piano e gli ulteriori requisiti di cui all'art. 112 CCII

La procedura si è svolta regolarmente. La proposta è stata corredata dalla documentazione prevista dagli artt. 39 e 84 e seguenti CCII, dalla relazione del professionista indipendente, dalle relazioni del commissario giudiziale e dalle comunicazioni ai creditori.

La verifica dell'incremento di almeno il 10% dell'attivo disponibile ha condotto ad un esito positivo, sia assumendo l'attivo disponibile alla data della domanda, come richiede l'art. 84, comma 4, CCII, sia tenendo conto dei valori aggiornati della proposta definitiva. La verifica del soddisfacimento dei creditori chirografari e dei creditori privilegiati degradati per incapienza in misura non inferiore al 20% del loro ammontare complessivo, rimanda un esito positivo, con un differenziale in incremento del +3%.

Le classi sono state formate secondo criteri di posizione giuridica e interessi economici omogenei, come già verificato dal tribunale nel corso della procedura. All'interno di ciascuna classe è stato previsto un trattamento uniforme.

Il piano è stato aggiornato in relazione all'esito della procedura competitiva, alla quantificazione definitiva dell'attivo, alle precisazioni dei creditori e alle alienazioni immobiliari già eseguite dal liquidatore. Le modifiche sono state comunicate ai creditori prima del voto e sono state sottoposte alle valutazioni dell'attestatore e del commissario giudiziale.

La vendita competitiva del ramo aziendale di [REDACTED] per euro [REDACTED] l'avanzato stato di riscossione dei crediti commerciali, la disponibilità delle risorse derivanti dalle vendite immobiliari personali del liquidatore e l'esistenza di un margine prudenziale rispetto al fabbisogno conducono a escludere una manifesta inattitudine del piano al raggiungimento degli obiettivi prefissati.

Sono pertanto integrati i requisiti "generali" previsti dall'art. 112, comma 1, CCII, quelli "specifici" previsti dall'art. 84, comma 4, CCII per il concordato liquidatorio, e, con riferimento al voto contrario dell'Agenzia delle Entrate e dell'INPS, quelli di cui all'art. 88, comma 3, CCII.

In ragione di quanto sopra ritenuto, l'opposizione dell'Agenzia delle Entrate deve essere rigettata.

Sussistono i presupposti per l'omologazione forzata del concordato preventivo liquidatorio, poiché:

- la procedura si è svolta regolarmente;

- la proposta è ammissibile e le classi sono state correttamente formate;
- il voto contrario dell'Agenzia delle Entrate e dell'INPS è stato determinante ai fini del raggiungimento delle maggioranze di cui all'art. 109, comma 1, CCII;
- la proposta di soddisfacimento dei creditori pubblici è conveniente rispetto all'alternativa della liquidazione giudiziale;
- il piano non è manifestamente inidoneo al raggiungimento degli obiettivi prefissati;
- la proposta assicura il rispetto dei requisiti dell'art. 84, comma 4, CCII.

Trattandosi di concordato con liquidazione del patrimonio, deve essere nominato il liquidatore giudiziale ai sensi dell'art. 114, comma 1, CCII, seguendo l'indicazione della società.

La dichiarazione di omologazione del concordato preventivo determina la sopravvenuta carenza di interesse in relazione alla domanda di apertura della liquidazione giudiziale proposta dalla [REDACTED]

P.Q.M.

Il Tribunale di Cagliari, definitivamente pronunciando nella procedura di concordato preventivo liquidatorio n. [REDACTED] ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa o assorbita,

1. **rigetta** l'opposizione proposta dall'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Cagliari;
2. **omologa**, ai sensi degli artt. 48, 84, 88, comma 3, 109 e 112 CCII, il concordato preventivo liquidatorio proposto da [REDACTED] S.r.l. in liquidazione, anche in mancanza dell'adesione dell'Agenzia delle Entrate e dell'INPS;
3. **riserva** al giudice delegato la nomina del comitato dei creditori, disponendo che il commissario entro 30 giorni indichi 6 nominativi tra quelli più rappresentativi per valore e natura del credito;
4. **dispone** che il concordato sia eseguito secondo la proposta definitiva aggiornata depositata il 5 marzo 2026, le relazioni dell'attestatore e del commissario giudiziale e le modalità indicate nel presente provvedimento;
5. **nomina** quale liquidatore giudiziale il dott. [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

[REDACTED]
[REDACTED]

6. **dispone** che il liquidatore giudiziale:

- acquisisca e amministri i beni e i diritti destinati all'esecuzione del concordato;
- proceda alle vendite e alle ulteriori operazioni liquidatorie secondo il piano, nel rispetto dei principi di pubblicità, competitività e trasparenza;
- provveda all'incasso dei crediti e all'utilizzo dei crediti fiscali nei limiti della loro effettiva esistenza e utilizzabilità;
- apra o mantenga un conto intestato alla procedura, sul quale far confluire tutte le somme destinate ai creditori;
- esegua i riparti secondo le percentuali, i tempi e le cause di prelazione previste dalla proposta omologata;
- riferisca semestralmente al commissario giudiziale e al giudice delegato sull'andamento della liquidazione e sull'esecuzione del piano;
- segnali senza indugio ogni fatto suscettibile di arrecare pregiudizio ai creditori;

7. **dispone** che le somme spettanti ai creditori contestati, condizionali o irreperibili siano accantonate secondo modalità da determinarsi dal liquidatore giudiziale con il parere del commissario giudiziale e sotto la vigilanza del giudice delegato;

8. **conferma** il dott. Giuseppe Aste quale commissario giudiziale, con funzioni di sorveglianza sull'adempimento del concordato e con gli ulteriori compiti previsti dalla legge e dal presente provvedimento;

9. **dispone** che, per quanto concerne i crediti fiscali, l'utilizzo mediante modello F24 e l'eventuale compensazione siano effettuati nel rispetto della disciplina tributaria e concorsuale, senza estensione a crediti non esistenti, non utilizzabili o riferibili a soggetti diversi;

10. **dichiara** improcedibile, per sopravvenuta carenza di interesse, l'istanza di apertura della liquidazione giudiziale proposta da [REDACTED]

11. **dispone** che la presente sentenza sia comunicata alle parti costituite, al commissario giudiziale, al liquidatore giudiziale, al Pubblico Ministero e ai creditori, nonché iscritta nel registro delle imprese ai sensi degli artt. 45 e 48, comma 5, CCII;
12. **dichiara** chiusa la procedura di concordato preventivo ai sensi dell'art. 113 CCII, ferma la prosecuzione delle attività necessarie all'esecuzione del piano e alla liquidazione del patrimonio.

Così deciso nella camera di consiglio del 16.10.2026

Il Giudice Delegato

██████████

Il Presidente

Giorgio Latti